

All'ill.ma Presidente Dott.ssa Lenzi ed alle componenti del

TAVOLO DI LAVORO CTU FAMIGLIA

Tribunale Ordinario di Roma

I Sezione Civile

Incontro 14.02.2023

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO (CTU)

a cura delle psicologhe dell'Associazione Differenza Donna APS

Il presente documento è stato redatto dalle psicologhe di Differenza Donna (DD) APS e va letto in continuità con il documento già precedentemente depositato dalle avvocate civiliste DD in ordine alle consulenze tecniche d'ufficio in tema di genitorialità.

Le psicologhe dell'Associazione Differenza Donna ritengono che avvalersi delle Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) in tutti i casi in cui si ravvisano situazioni di violenza maschile contro le donne possa produrre azioni di vittimizzazione secondaria nei giudizi di affidamento e mantenimento dei figli nella separazione. Durante le consulenze si ripropongono pregiudizi e stereotipi della "buona madre" e del "buon padre" proponendosi in un'ottica paritaria e neutrale; la violenza viene mistificata in termini di conflitto tra parti alla pari.

Le psicologhe DD ribadiscono, sulla base dell'esperienza e delle conoscenze acquisite in tanti anni di lavoro e attivismo nei centri antiviolenza, che non è possibile prescindere dalla consapevolezza che la violenza nei confronti delle donne ha una connotazione strettamente culturale e sistemica, che vede la donna/madre in una posizione di subalternità e di disparità di potere nei confronti dell'uomo/padre che agisce una qualsiasi forma di violenza (psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking). Le donne/madri quando denunciano o riferiscono le violenze subite all'interno della relazione intima di coppia, nella maggior parte delle volte, sono messe allo stesso livello del padre in tema di competenze genitoriali.

Le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) sono il contesto primario che ha veicolato nei tribunali prospettive stigmatizzanti e discriminatorie nei confronti delle madri e ha abbassato il livello di comprensione delle dinamiche della violenza maschile contro le donne in sede civile e minorile, fino a determinarne un vero e proprio occultamento.

Le CTU divengono contesto di costante colpevolizzazione delle madri di ogni difficoltà paterna nella relazione con i figli. I comportamenti violenti riferiti dalle madri vengono minimizzati e letti come indicatori di conflittualità, nel migliore dei casi di alta conflittualità, nei confronti del padre. Le stesse dichiarazioni dei bambini e delle bambine, che riferiscono di comportamenti violenti paterni, sono sottovalutate. In molti casi, i bambini hanno paura a restare soli con un padre che hanno visto agire violenza nei confronti della madre o un padre che è stato violento con loro. A volte i bambini rendono chiaro che desiderano rimanere con la madre perché hanno paura del padre, ma i loro bisogni vengono ignorati.

Ricordiamo in questo contesto che la violenza assistita, diretta e indiretta, delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, accompagna sempre la violenza sulla loro madre, costituendo un pregiudizio per la loro salute, sul loro sviluppo psichico e sulla loro integrità psico-fisica pari a quelli determinati da un

maltrattamento diretto. Anche nella fase post separativa la violenza non diminuisce ma al contrario può aumentare, coinvolgendo maggiormente i figli in quanto diventano un mezzo per colpire la donna/madre. Da non sottovalutare come è proprio in questa fase che aumenta il rischio di femminicidio e filicidio.

I CTU spesso sottovalutano l'impatto dannoso della violenza sui bambini e sulle bambine e sono riluttanti a credere alle madri. Alcuni professionisti ritengono che le storie di violenza che emergono in fase separatoria siano verosimilmente false e strumentali. Se il CTU ignora o minimizza la storia della violenza come contesto per il comportamento della madre in una valutazione di affidamento, la donna può apparire ostile, non cooperativa o mentalmente instabile, patologizzando le risposte ad essa.

Per quanto riguarda le Note del CTU/relazioni che vengono elaborate a seguito delle consulenze tecniche in esse sono presenti riferimenti metodologici che partono dal principio della bigenitorialità come fulcro della valutazione della competenza genitoriale delle parti.

Già nella formulazione dei quesiti – prima ancora che nella relazione della consulenza tecnica d'ufficio – emerge chiaramente che la violenza segnalata dalle madri viene riportata al concetto più generale di elevata conflittualità tra i genitori, e considerata un ostacolo al rapporto stabile del/dei figlio/i con il padre. L'interesse emergente dai quesiti, cioè, è proprio la salvaguardia del principio della bigenitorialità come diritto primario e cuore del best interest del minore. Questa rappresentazione della realtà è invece contraria sia alle convenzioni internazionali che richiamano l'interesse superiore del minore, sia alla Convenzione di Istanbul in quanto la tutela del minore dalla violenza – di ogni genere, anche soltanto psicologica – è un principio che deve sempre essere anteposto a quello della bigenitorialità.

Le CTU si basano sulla negazione della violenza precedente alla fase separatori della coppia, ciò non consente di valutare gli eventuali danni provocati dalla violenza. La tendenza è quella di dare per scontato i diritti dei padri ad avere rapporti/contatti con i loro figli/e, anche se si tratta di padri che hanno agito comportamenti violenti sui figli stessi o sulle donne/madri. In ogni caso si tratta di una situazione paradossale, in cui si chiede alle donne/madri di dimenticare le violenze subite, di ignorare una eventuale situazione di rischio (il padre approfitta delle visite ai bambini per continuare a perseguitare la donna) e le si obbliga, e si obbligano i/le bambini/e, a continuare un rapporto con un uomo/padre che è stato violento, e a volte continua ad esserlo.

I risultati di ricerche a livello internazionale attestano, inoltre, i limiti delle valutazioni affidate a test proiettivi o di personalità in situazioni di violenza. I test di personalità, che non sono predisposti per le situazioni di violenza, fanno sì che molte donne/madri vengano ritenute incapaci di fare da genitore. Molto spesso non si tiene conto del fatto che una donna che ha vissuto tanti anni di violenza possa soffrire di uno "stato" alterato di ansia o depressione o il disturbo post traumatico da stress. Inoltre, a nulla rilevano i profili di personalità dei padri, tanto che solitamente i padri maltrattanti conducono vite normalissime e insospettabili. I test possono diagnosticare, in modo inappropriato, la normale risposta di una donna/madre alla violenza quale dimostrazione di una qualche problematica mentale, spostando di fatto l'attenzione lontano dai comportamenti violenti agiti dall'uomo/padre.

Inoltre, la CTU spesso si "trasforma" in attività terapeutica, di monitoraggio o di mediazione.

Si intende concludere questo documento con un'ultima riflessione, le spiegazioni/valutazioni del CTU condizionano il giudizio, che viceversa tende ad adagiarsi sulle decisioni del CTU.

Il campo d'indagine delle CTU è ricco di pregiudizi. All'interno della CTU vengono trasferiti costrutti interpretativi propri, soggettivi, che fanno capo alla propria scuola di pensiero di riferimento, che non hanno e non possono avere valore precettivo. In particolar modo la scuola di pensiero di appartenenza del CTU condiziona fortemente il suo punto di vista e in particolar modo la convinzione che la crescita sana dei bambini

debba includere due genitori, anche se uno di loro è violento. La bigenitorialità, in un contesto violento, diventa un diritto dei padri più che dei bambini.

Per questo motivo i Tribunali che lavorano in quest'area devono tener conto dei limiti e dei rischi di una valutazione compiuta tramite la CTU, che non prende in considerazione in modo scientificamente attendibile la genesi e gli effetti della violenza domestica. La conseguenza più grave è quella di recepire indicazioni di regolamentazione delle relazioni genitoriali che danno spazio a nuove forme di controllo e sopraffazione nei confronti delle donne/madri, utilizzando i figli e paradossalmente le stesse istituzioni.

“Il giudice di merito (relativamente a denunce di comportamenti alienanti indicativi di una PAS) è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, a prescindere dal giudizio sulla validità o meno di una teoria scientifica”. (Sentenza di Cassazione n. 6919 del 2016)

Tali pronunce indicano, inoltre, che raccomandazioni, linee-guida e teorie interpretative hanno carattere esclusivamente orientativo per il sistema giudiziario e non inficiano il libero convincimento del giudice, che si muove su assunti e procedure diverse (i fatti e i comuni mezzi di prova) rispetto al campo psicologico.

Quindi nel non accoglimento della CTU vi è che la stessa ha l'impossibilità di cogliere: il discrimine tra conflitto e violenza domestica; le conseguenze del danno che i bambini e le bambine hanno subito e/o continuano a subire, o sono a rischio di subire; la giusta lettura dello stato psichico delle donne/madri come conseguenza della traumatizzazione continua che la violenza comporta; il diritto alla sicurezza sia delle donne che dei figli.

La CTU nei casi di violenza domestica non può, invero, assumere decisioni paritarie per disciplinare situazioni che sono oggettivamente impari.

Con osservanza.

Roma, 14 febbraio 2023

La Presidente Associazione Differenza Donna APS
Dott.ssa Elisa Ercoli

La Coordinatrice delle Psicologhe Associazione Differenza Donna APS
Dott.ssa Rosalba Taddeini

Le Psicologhe dell'Associazione Differenza Donna APS
Dott.ssa Maria Spiotta, Dott.ssa Caterina Pafundi, Dott.ssa Federica Cipollini, Dott.ssa Valentina Caso,
Dott.ssa Loredana De Rosa, Dott.ssa Martina Delle Donne, Dott.ssa Cristina Germani, Dott.ssa Michela
Masucci